

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 136

OGGETTO: A.P.Q. Difesa del suolo. Erosione delle coste. Contratto d'appalto degli "Interventi di protezione dell'abitato della frazione Marina nel Comune di Vibo Valentia – Completamento". Lavori aggiuntivi per utilizzo economie.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 23 (ventitre) del mese di febbraio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il sig. Rigo Molinari (codice fiscale MLN RGI 82T28 F206O), nato a Milazzo (ME), il 28 dicembre 1982 e residente in Bovalino (RC), via Cipparello, n. 65, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'impresa Fratelli Scuttari di Scuttari Benito & C. s.a.s., con sede legale in Chioggia (VE), via Maestri del

Lavoro, n. 50, (partita IVA 00348630278), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare, in data 15 novembre 1967, con il numero R.E.A. 111980; in forza della Procura Speciale per notar, dott. Nicolò Noto, Notaio in Chioggia, del 22 dicembre 2016, Rep. n. 116671, che si trova allegata in formato digitale, al contratto rep. n. 133 del 23 dicembre 2016 e che il Legale Rappresentante della ditta, sig. Benito Scuttari, nato a Chioggia (VE), il 06 agosto 1939 e residente in Chioggia (VE), via Amerigo Vespucci, n. 62, ha dichiarato, in data 22 febbraio 2017, essere ancora valida; impresa che, nel prosieguo dell'atto, sarà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 133 del 23 dicembre 2016, registrato a Vibo Valentia il 23 dicembre 2016 al n. 4204 serie 1T, i lavori di "Protezione dell'abitato della frazione Marina nel Comune di Vibo Valentia – Completamento", sono stati aggiudicati all'impresa Fratelli Scuttari di Scuttari Benito & C. s.a.s. per l'importo complessivo di €. 265.571,46 (euro duecentosessantacinquemilacinquecentosettantuno/46) oltre IVA, così suddiviso:

€. 235.112,01 (euro duecentotrentacinquemilacentododici/01) per lavori al netto del ribasso del 24,222%;

€. 14.459,45 (euro quattordicimilaquattrocentocinquantanove/45) per il costo del personale non soggetto a ribasso;

€. 16.000,00 (euro sedicimila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso;

- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile n. 161 del 16 febbraio 2017, sono stati approvati gli atti relativi allo Stato finale dei lavori anzidetti dai quali è emersa un'economia rientrante nell'importo complessivo finanziato;

- che la Regione Calabria, con nota prot. n. 14233 del 18 gennaio 2017, acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 2394 del 19 gennaio 2017, ha dato il nulla osta per l'utilizzo delle economie, ricavate alla conclusione dei lavori, al fine di realizzare opere aggiuntive che possano migliorare l'intervento originario;

- che con determinazioni del Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile n. 178 del 21 febbraio 2017, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori aggiuntivi e complementari all'intervento di "Protezione dell'abitato della frazione Marina nel Comune di Vibo Valentia – Completamento", utilizzando, per questo, le economie ricavate;

- che con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 178 del 21 febbraio 2017, si è disposto l'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto, all'Appaltatore, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, ricorrendo i presupposti dell'ex art. 57 comma 5, lettera a) – a.2) del D.Lgs. n. 163/2006, per come previsto dall'art. 216 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e per l'importo di €. 64.358,06 (euro sessantaquattromilatrecento cinquantotto/06), al netto del ribasso del 24,2220%, oltre IVA al 22% pari ad € 14.158,77 (euro quattordicimilacentocinquantotto/77), per un totale complessivo di €. 78.516,83 (euro settantottomilacinquecentosedici/83);

- che la spesa per l'esecuzione degli interventi di che trattasi, finanziata con delibera CIPE n. 35/2005 e con i fondi POR Calabria FERS 2007/2013, risulta registrata alla Missione 08, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 2, Capitolo 23812, Bilancio 2017 (res. 2011) impegno1924;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che non sussistono a carico della ditta condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che in data 15 settembre 2016, l'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, comunicava che a carico dell'impresa Fratelli Scuttari di Scuttari Benito & C. s.a.s. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6 del medesimo decreto;

- che, per la stipula del presente contratto, è stato acquisito, con prot. INPS n. 5398374, regolare certificato DURC, con scadenza 26 aprile 2017;

- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n. 68;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, il nuovo Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi ad esso allegati in formato digitale.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa Fratelli Scuttari di Scuttari Benito & C. s.a.s., sig. Benito Scuttari, ha dichiarato, in data 23 dicembre 2016, che la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 31 gennaio 2017 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune affida all'impresa Fratelli Scuttari di Scuttari Benito & C. s.a.s., con sede legale in Chioggia (VE), via Maestri del Lavoro, n. 50, esecutrice dei lavori principali, i lavori aggiuntivi e complementari all'intervento di "Protezione dell'abitato della frazione Marina nel Comune di Vibo Valentia – Completamento", per utilizzo economie.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €. 78.516,83 (euro settantottomila cinquecentosedici/83), così composto:

€. 64.358,06 (euro sessantaquattromilatrecentocinquantotto/06) per lavori al

netto del ribasso del 24,2220%;

€. 14.158,77 (euro quattordicimilacentocinquantotto/77) per IVA al 22% .

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E43E08000170007 e il codice CIG 6988634338 assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Gli estremi identificativi dei conto correnti bancari sono i seguenti:

- c/c n. 00000 0052 932 - Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco –
Filiale di Chioggia (VE)

IBAN: IT75 P087 2820 9010 0000 0052 932

- c/c n. 01401 0016 709 - Banca di Credito Cooperativo di Piove di Marcon
(VE) – Filiale di Sottomarina – Chioggia (VE)

IBAN: IT89 H086 8920 9000 1401 0016 709

Le persone delegate ad operarvi sono i signori:

- Scuttari Benito (codice fiscale SCT BNT 39M06 C638A), nato a Chioggia (VE), il 06 agosto 1939 e residente in Chioggia (VE), via Amerigo Vespucci, n. 62;

- Scuttari Monica (codice fiscale SCT MNC 67B53 C638F), nata a Chioggia (VE) il 13 febbraio 1967 e residente in Chioggia (VE), via Amerigo Vespucci, n. 62.

Giusta dichiarazione resa dall'Appaltatore in data 23 dicembre 2016.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire i nuovi lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale rep. n. 133 del 23 dicembre 2016 ed ai seguenti elaborati progettuali relativi alle opere aggiuntive:

Relazione Tecnica e Quadro Economico;

Elenco prezzi;

Analisi dei prezzi

Computo metrico;

Riepilogo delle stime;

Capitolato speciale d'appalto;

Schema di contratto;

Planimetrie delle opere da realizzare.

Detti documenti, nessuno escluso, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare, per averne già preso visione, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso il Settore 5.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei

lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

L'Appaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è di giorni 07 (sette). In caso di ritardo sarà applicata una penale secondo le quantità e modalità previste nel contratto principale dell'opera e nel relativo capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 10: Cauzione definitiva.

Le Parti costituite dichiarano che la polizza definitiva già prestata per il contratto principale è da considerarsi estesa anche ai lavori aggiuntivi e complementari.

ARTICOLO 11: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 12: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del

decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 13: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore, è la sede legale in Chioggia (VE), Via Maestri del Lavoro, n. 50, tel. 041.5544140 - pec fliscuttarisas@legalmail.it

ARTICOLO 14: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti

gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 15: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 16: Richiami.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa richiamo al contratto principale rep. n. 133 del 23 dicembre 2016, ed agli elaborati che fanno parte del progetto esecutivo approvato con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile n. 178 del 21 febbraio 2017, con particolare riferimento al nuovo Capitolato Speciale d'Appalto ed all'Elenco Prezzi allegati al presente atto in formato digitale. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

ARTICOLO 17: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 13 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **Sig. Rigo Molinari**, nella qualità

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**